

Dipartimento di Studi Umanistici  
Università della Calabria

Repertorio N. 404/2013



MISER.ICR. s.r.l.  
IMPRESA SOCIALE

## CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

### TRA

L'Università degli studi della Calabria – Dipartimento di Studi Umanistici, con sede in Rende (CS) Via Pietro Bucci – CAP 87036, codice fiscale 80003950781, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Prof. Raffaele PERRELLI, nato a Cosenza il 01/01/1961, domiciliato per la carica in contrada Arcavacata di Rende presso la sede dell'Università, delegato dal Rettore con decreto rettorale n. 2439 del 20.11.2012;

e

MISER. ICR. s.r.l. IMPRESA SOCIALE con sede legale ad Isola di Capo Rizzuto in Piazza Duomo, 2 partita IVA 03000320790 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante" rappresentato dalla Sig.ra Liana Scaramuzza, nata a Isola di Capo Rizzuto, il 12/06/1948

### Premesso

- Che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- Che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. M. 142/98 si conviene quanto segue:

### **Art. 1 – Finalità**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la **MISER. ICR. s.r.l. IMPRESA SOCIALE**

si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti iscritti e neolaureati dell'Ateneo, presso il dipartimento di Studi Umanistici, d'ora in poi denominati "tirocinanti", su proposta dell'Università della Calabria ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997.

### **Art. 2 – Modalità**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  - gli estremi identificativi dell' assicurazione per la responsabilità civile.

### **Art. 3 – Obblighi del Tirocinante**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

### **Art. 4 – Obblighi del soggetto promotore**

L'Università della Calabria assicura il tirocinante per la responsabilità civile ed infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore.

L'Università della Calabria si impegna a far pervenire alla Regione o alla provincia delegata, alle Strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per Territorio in materia di Ispezione, nonché alle Rappresentanze Sindacali Aziendali ovvero in mancanza, agli Organismi locali delle Confederazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento

#### **Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante**

L'Azienda si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativo al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria qualsiasi incidente accaduto al tirocinante.

#### **Art. 6 – Oneri**

La realizzazione del tirocinio non comporta per L'Università e per l'Azienda alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

#### **Art. 7 – Estensione della Convenzione**

Le norme della presente convenzione si applicano all'azienda ospitante ed alle Sedi ad essa collegate e da essa individuate ai fini dello svolgimento e del proseguimento del tirocinio.

#### **Art. 8 – Norme finali**

La presente convenzione decorre dalla data della stipula ed ha la durata biennale. Se non disdetta entro la data di scadenza da una delle due parti, si intenderà tacitamente rinnovata.


Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

Letta, approvata e sottoscritta in data

30/10/2013

Firma Soggetto Promotore

Direttore Dipartimento di Studi Umanistici  
(Prof. Raffaele Perrelli)



Firma Soggetto Ospitante

Amministratore legale  
(Sig.ra Liana Scaramuzza)

